

SE.AM.CO. SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI

di Turci Maurizio & C. s.a.s.

Corso Mazzini, 19/g - Tel. 0544 970959 Fax 0544 917179
48015 CERVIA (RA)
P.IVA - C.F. - Reg. Imprese Ravenna nr 01017980390
e-mail servizi@seamco.it
www.seamco.it

Oggetto: **“rottamazione” cartelle Equitalia**

Il D.L. 193 del 22/10/2016 (GU n. 249 del 24/10/16), consente ai debitori con cartelle Equitalia di estinguere alcuni debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'agevolazione riguarda i ruoli affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 31/12/2016.

In particolare, i debitori possono provvedere al pagamento integrale - anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi per dilazione del pagamento nella misura del 4,5% annuo di:

- a) somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso per le procedure esecutive nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Cosa occorre pagare

In pratica, la definizione dei carichi iscritti a ruolo avviene attraverso il pagamento integrale di:

- quota capitale;
- quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- aggio;
- rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Conseguentemente, la definizione agevolata consiste nel vedersi eliminate le sanzioni, gli interessi moratori e nel ricalcolo dei compensi dovuti ad Equitalia che saranno ricalcolati al netto delle somme “rottamate”.

Come comportarsi

Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve, entro il 31/03/2017 (termine in via di proroga al 21/04/2017):

- comunicare ad Equitalia (attraverso apposita modulistica) la volontà di avvalersene, indicando il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento (il numero massimo delle rate è 5);
- in pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata assumere l'impegno alla rinuncia agli stessi giudizi.

Il pagamento delle rate di condono

L'Agente della riscossione comunicherà al l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché l'ammontare delle singole rate e della relativa scadenza.

Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:

- 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
- 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
- 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
- 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
- 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Il contribuente qualora decidesse di richiedere una dilazione inferiore alle 5 rate ha possibilità di optare per diverse combinazioni di scadenze entro le quali effettuare il pagamento.

Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto)

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

In caso di mancato/ insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato frazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di definizione.

Cartelle con dilazione in corso

L'agevolazione può essere sfruttata anche dai debitori che hanno già versato parzialmente, anche a seguito di ottenuta rateizzazione, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- ai fini della "rottamazione" si tiene ovviamente conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, dell'aggio e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui contributi e premi previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della "rottamazione", limitatamente alle somme definibili, comporta la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'Agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque esprimere la sua volontà di aderirvi.

Cartelle non condonabili

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione riferiti a:

- risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada: tuttavia, la definizione agevolata è possibile per gli interessi compresi quelli per ritardato pagamento.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si inviano cordiali saluti.